

**PROCEDURA
PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE
ARTICOLO 45 DEL D.LGS. 36 DEL 31 marzo 2023
(*DELIBERA COMMISSARIALE N 96 DEL 2 APRILE 2026*)**

Sommario

CAPO I	Principi generali.....	3
Art. 1	Oggetto e finalità.....	3
Art. 2	Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 3	Destinatari	4
Art. 4	Gruppo di lavoro	5
Art. 5	Limite soggettivo dell’incentivo	6
Art. 6	Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	6
Art. 7	Quota del 20 per cento	7
CAPO II	Incentivo per lavori.....	7
Art. 8	Graduazione della misura incentivante	7
Art. 9	Disciplina delle varianti	7
Art. 10	Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	8
CAPO III	Incentivo per servizi e forniture	9
Art. 11	Graduazione della misura incentivante.....	9
Art. 12	Disciplina delle varianti	9
Art. 13	Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	10
CAPO IV	Incentivo per concessioni lavori servizi e forniture e PPP	10
Art. 14	Graduazione della misura incentivante.....	10
Art. 15	Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	10
CAPO V	Norme comuni	11
Art. 16	Maturazione dell’incentivo	11
Art. 17	Accertamento delle attività svolte.....	11
Art. 18	Assegnazioni coincidenti di più attività.....	12
Art. 19	Liquidazione dell’incentivo	12
CAPO VI	Norme Finali.....	13
Art. 20	Approvazione e proprietà degli elaborati.....	13
Art. 21	Applicazione	13
Art. 22	Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni	14
Allegato 1)	Tabella 1 – Lavori	15
Allegato 2)	Tabella 2 – Servizi e forniture.....	16

CAPO I *Principi generali*

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Procedura concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche "Codice") e si applica alle attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture.
2. L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne al Consorzio Industriale del Lazio, di seguito anche solo "Ente", o di quelle a convenzione e interne ad altri enti pubblici.

Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dalla presente Procedura.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Nel caso di attivazione di opzioni o rinnovi previsti negli atti di affidamento, si può riconoscere un importo maggiorato dell'incentivo, ove previsto nel quadro economico iniziale dell'appalto e a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal RUP.
4. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.
5. Negli incentivi rientrano anche le adesioni a convenzioni ed accordi quadro dei soggetti aggregatori;
6. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. L'importo è comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
7. L'importo di cui al precedente comma è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'80%.
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

8. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e dalla presente Procedura.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui all'art. 2, c. 7, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto - RUP;
- c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico;
- t) coordinamento dei flussi informativi.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente (Consorzio Industriale del Lazio) individua con apposito provvedimento del dirigente competente, sentito il RUP una volta nominato, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il dipendente indicato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate alla presente Procedura.
8. Il dirigente, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.

a) Condizioni di modifica:

La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:

- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
- Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
- Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
- Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.

b) Effetti sulla ripartizione dell'incentivo in caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:

- Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
- Se un nuovo componente viene inserito, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione allegate alla presente Procedura.
- Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo, il dirigente è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.**
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice (Articolo 43), detto limite è **aumentato del 15 per cento.**
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
4. Incrementa altresì le risorse di cui al successivo art. 7 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale dipendente, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente Procedura:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - g) le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
 - h) i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui alla presente Procedura non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. Le risorse del 20% sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, ai fini di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice, e in particolare a:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- e) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- f) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale della misura incentivante per i lavori, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è stabilita nella misura massima del 2%.
2. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso dalla base di calcolo della quota dell'incentivo è decurtato l'importo dei contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione della presente Procedura se considerati separatamente.
3. Gli incentivi possono essere attribuiti anche per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno all'Ente.

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti lavori opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.
2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.

L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del dirigente competente.

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b).

4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina della presente Procedura si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziate per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al co. 1 è disciplinata dalla Tabella 1 allegata alla presente Procedura. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

3. La percentuale indicata nella Tabella 1 è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti. In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale della misura incentivante per i servizi e forniture, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è stabilita nella misura massima del 2%.
2. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di servizi o forniture) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 12 Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.
2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del dirigente competente.
3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.
5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina della presente Procedura si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al co. 1 è disciplinata dalla Tabella 2 allegate alla presente Procedura. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

3. La percentuale indicata nella Tabella 2 è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti. In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

CAPO IV Incentivo per concessioni lavori servizi e forniture e PPP

Art. 14 Graduazione della misura incentivante

1. In applicazione dell'art. 45 del codice dei contratti co. 2 ultimo periodo si definisce la seguente modalità di retribuzione quale incentivazione per le concessioni o partenariato pubblico privato delle funzioni svolte dei dipendenti.

2. Nei contratti di concessione la quota dell'incentivo è calcolata sul valore della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.

Art. 15 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle attività inerenti alla concessione e le altre procedure di PPP sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle Tabelle 1 e 2, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2. Le percentuali indicate nelle suddette tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Rimane inteso che la ripartizione degli importi corrispondenti alle percentuali dovrà

essere calibrata e ripartita, a seconda delle fasi, nell'ambito di tutto il periodo di durata della concessione.

3. Gli incentivi spettanti per le attività svolte su durata pluriennale quali il RUP e la direzione del contratto trattandosi di contratto pluriennale l'importo annuale di competenza è da calcolare sul valore complessivo della concessione frazionato per gli anni della durata della concessione.

4. In particolare, le attività espletate inerenti alle fasi del primo anno vanno liquidate nell'anno di competenza della pubblicazione determina a contrarre.

5. Per le concessioni di lavori gli incentivi relativi all'intervento di costruzione delle opere vanno disciplinate così come previsto al capo II ed inseriti nel quadro economico dell'intervento a carico del concessionario e sono separate dalle attività incentivabili per la procedura della concessione disciplinati secondo il presente capo a carico della stazione appaltante.

CAPO V Norme comuni

Art. 16 Maturazione dell'incentivo

1. Per i lavori, servizi e forniture di durata inferiore all'anno, il diritto all'incentivo matura:

- a) al momento dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, per le attività di programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP fino alla fase di affidamento;
- b) al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione per le attività relative alla esecuzione e alla verifica dell'esecuzione, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP per le fasi successive all'affidamento.

2. Per i lavori, servizi e forniture di durata superiore all'anno, il diritto all'incentivo matura al momento dell'approvazione del primo stato di avanzamento utile a conclusione dell'annualità di riferimento. In tale caso la quantificazione dell'incentivo è proporzionata alla quota raggiunta dallo stato di avanzamento approvato.

Art. 17 Accertamento delle attività svolte

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal dirigente competente o da altro dirigente incaricato che accerta e convalida le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo sulla base della relazione fornita dal RUP.

2. Il RUP redige per ciascun intervento una relazione che individua:

- a) le risorse erogabili;
- b) l'anno di maturazione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 16;
- c) la suddivisione dell'incentivo;
- d) le attività svolte internamente da ciascuna unità di personale;

e) la quota spettante a ciascuna unità di personale;

f) le quote da destinare al fondo innovazione del 20%.

3. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili dell'incremento dei tempi o dei costi non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

4. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non ha in ogni caso diritto al compenso incentivante il personale che abbia violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbia svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

5. Nei casi di esito negativo o parzialmente positivo dell'accertamento, l'Ente procederà al recupero delle somme non dovute erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.

Art. 18 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente, **sentito il RUP**, previa verifica dell'effettività delle attività svolte. Il dirigente accerta e convalida le specifiche attività eseguite dal dipendente sulla base delle schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 209/2024.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, successivamente al termine delle singole fasi dell'intervento e/o dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16. In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili (art. 45, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023).

3. Per quanto attiene la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale consortile occorre far riferimento all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell'oggetto, della durata e relativo compenso. La pubblicazione dei suddetti dati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di I° livello "Personale", sottosezione di II° livello "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" è obbligatoria e include anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente).

4. Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, l'atto di liquidazione dell'incentivo dovrà essere assunto dall'organo da cui il personale dirigente dipende al fine di accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.

CAPO VI Norme Finali

Art. 20 Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi della presente Procedura, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno collaborato alla loro produzione secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, in conformità ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.lgs. 209/2024.
2. Gli elaborati possono essere utilizzati dai dipendenti coinvolti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale, nel rispetto delle normative sulla riservatezza e sulla proprietà intellettuale.
3. L'uso degli elaborati da parte di altri enti o soggetti terzi è subordinato a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme sulla gestione e tutela del patrimonio informativo pubblico

Art. 21 Applicazione

1. La disciplina della presente Procedura si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore della nella presente Procedura.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della disciplina di cui alla presente Procedura, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° gennaio 2024, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Le disposizioni di cui nella presente Procedura si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati. L'applicazione della presente Procedura a tali situazioni avviene nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nel D.lgs. 209/2024 in materia di governance e coordinamento tra enti.
4. Nel caso di interventi relativi a lavori, servizi e forniture in cui vi siano state funzioni assegnate al personale dirigente per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato, trasmesso o l'appalto aggiudicato antecedentemente al 1° gennaio 2024 e le cui attività interessino l'anno di bilancio dell'Ente, in cui viene approvato nella presente Procedura e gli anni successivi, la corresponsione degli incentivi interessa la sola quota spettante per le attività effettivamente svolte a far data dal 1° gennaio 2024 e mai per quelle svolte precedentemente e a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 22 Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni

1. La presente Procedura integra l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente ed entra in vigore dalla data di approvazione, fatte salve le fattispecie già sorte alla predetta data che restano regolate dalla precedente Procedura consortile in materia.
2. La presente Procedura va interpretato nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, che costituisce criterio prioritario per l'attribuzione degli incentivi.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente, nonché alle disposizioni aggiornate del Codice dei Contratti Pubblici e relativi atti attuativi. Pertanto, tutti i rinvii normativi contenuti nella presente Procedura si intendono di natura dinamica e mobile.
3. La modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione.

Allegato 1) Tabella 1 – Lavori

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO - LAVORI			
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%
1	Programmazione spesa per investimenti (ivi compresa la redazione del DOCFAP e DIP)		
	a)	RUP	60%
	b)	Responsabile di fase*	25%
	c)	Collaboratori	15%
2. FASE DI PROGETTAZIONE			30%
2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo, verifica progettazione		
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase*	15%
	c)	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
	d)	Progetto esecutivo	5%
	e)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	5%
	f)	Verificatore della progettazione	15%
	g)	Collaboratori	15%
3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO			20%
3	Predispersione dei documenti di gara / affidamento		
	a)	RUP	60%
	b)	Responsabile di fase*	25%
	c)	Collaboratori	15%
4. FASE DI ESECUZIONE			40%
4	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase*	15%
	c)	Direttore Lavori	10%
	c.1)	Direttore operativo **	5%
	c.2)	Ispettore di cantiere **	5%
	d)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5%
	e)	Collaudatore tecnico-amministrativo, statico (se previsto) o Certificato di Regolare Esecu	5%
	f)	Collaboratori	15%
*Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al RUP			
** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Direttore dei Lavori			

Allegato 2) Tabella 2 – Servizi e forniture

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO - SERVIZI E FORNITURE			
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%
1	Programmazione spesa per investimenti		
	a)	RUP	60%
	b)	Responsabile di fase*	25%
	c)	Collaboratori	15%
2. FASE DI PROGETTAZIONE			10%
2	Redazione del progetto		
	a)	RUP	50%
	b)	Responsabile di fase*	15%
	c)	Progetto	20%
	d)	Collaboratori	15%
3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO			30%
3	Predisposizione dei documenti di gara / affidamento		
	a)	RUP	60%
	b)	Responsabile di fase*	25%
	c)	Collaboratori	15%
4. FASE DI ESECUZIONE			50%
4	Direzione dell'esecuzione		
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase*	10%
	c)	DEC	20%
	c.1)	Assistente del DEC con funzioni di direttore operativo **	5%
	d)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (se previsto)	5%
	e)	Verificatore di conformità (se previsto)	10%
	f)	Collaboratori	10%
*Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al RUP			
** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC			